



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - Sezione Civile I - così composto:

Dott. Carla Hubler	Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino	Giudice
Dott. Stefano Celentano	Giudice est.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.25717/2016 R.G., avente ad OGGETTO:
Separazione giudiziale presentato da

██████████, rappresentata e difesa dall' avv. ██████████
██████████ in forza di procura in atti,

contro

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. MARCIANO
STEFANIA, giusta delega in atti,

con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della
domanda.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 7.9.2016, ██████████ esponeva: 1) di aver contratto
matrimonio il 7.5.1994 con ██████████, e che dalla unione coniugale erano
nati i figli ██████████; 2) che ella era



n. RGAC

casalinga, mentre il coniuge era operatore televisivo; 3) che il [REDACTED] durante la convivenza matrimoniale, aveva sempre mantenuto una condotta violenta ed aggressiva, tanto da farla vivere perennemente in uno stato di sudditanza psicologica, costantemente soggetta ad ogni forma di pressione e violenza; 4) che tale circostanza la aveva provata causandole una profonda depressione e costringendola ad abbandonare il tetto coniugale per cercare sostegno presso la sua famiglia di origine.

Sulla scorta di tali circostanze, il ricorrente richiedeva la pronuncia di separazione con addebito al coniuge, l'affido esclusivo del figlio minore, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 600,00 del contributo al mantenimento per sé ed in € 900,00 di quello in favore della prole, oltre alla condanna al risarcimento dei danni morali ed esistenziali per € 70.000,00.

Costituitosi, il [REDACTED] esponeva: 1) che la donna, da sempre depressa e apatica, aveva abbandonato la casa familiare portando con sé il figlio minore, e rifiutando da allora ogni contatto con il marito e con i due figli maggiorenni; 2) che in particolare questi ultimi si erano resi da subito conto della falsità delle accuse mosse dalla donna, la quale di fatto li aveva abbandonati disinteressandosi di loro; 3) che la donna pativa momenti di forte ira, con delirio religioso e persecutorio, e che talvolta gli aveva usato violenza fisica anche dinanzi ai figli; 4) che, al contrario, egli aveva costantemente lavorato per poter sostenere la famiglia in ogni bisogno; 4) che ella, allo stato, soggiogava il figlio [REDACTED] costringendolo a stare con lei anche contro la sua volontà, avendolo di fatto separato dai fratelli e condotto in altro comune, impedendogli ogni contatto con i familiari.

Ciò posto, il resistente concludeva per l'affido esclusivo del minore a sé, ed in subordine per l'affido condiviso, per l'assegnazione a sé della casa coniugale affinché vi abitasse con i figli, per la determinazione in € 750,00 del contributo materno al mantenimento della prole.

In sede presidenziale, veniva disposto l'affido condiviso del minore con residenza presso la madre, veniva assegnata al resistente la casa coniugale affinché vi abitasse con la prole di età maggiore, veniva posto a carico del resistente un contributo mensile di € 250,00 per il minore e di € 150,00 per la moglie.

Nel corso del giudizio, a seguito del verificarsi di un forte scompensamento psicologico della ricorrente, anche il minore [REDACTED] veniva collocato presso il domicilio paterno.



n. RGAC

La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale, della acquisizione di relazioni socioambientali, e dell'ascolto del minore.

In sede conclusiva, le parti modificano le conclusioni pregresse, e la ricorrente concludeva per la pronuncia di separazione, senza statuizioni economiche a suo carico; il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione, porre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in misura di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con revoca di ogni statuizione economica a suo carico.

Il Pubblico Ministero concludeva per l'affido condiviso del minore, residenza privilegiata presso il padre, e determinazione di un contributo in favore dello stesso ed a carico della madre pari ad € 200,00 mensili.

Motivi della decisione

- **Sulle domande di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito.**

Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.

In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.

Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si dà atto che la stessa non la ha intesa riformulare in sede di precisazione delle conclusioni, così come articolate anche nella comparsa conclusionale, ragion per cui deve ritenersi abbandonata., evidentemente anche in ragione delle circostanze emerse nel corso del giudizio, in relazione alle sue condizioni psicofisiche e dunque alla effettiva dinamica delle relazioni endofamiliari, su cui le stesse hanno avuto rilevante incidenza.

Sulla domande di affido del minore

In ordine alla scelta della modalità dell'affido più conforme agli interessi del



n. RGAC

minore, va rilevato che le difese di entrambe le parti, così come anche il Pubblico Ministero, hanno richiesto per l'affido congiunto del minore con residenza presso il padre; sotto tale aspetto, deve evidenziarsi come la collocazione del minore, originariamente fissata presso il domicilio materno in sede presidenziale, è stata poi mutata con provvedimento dell'8.8.2017, in favore di quello paterno a seguito dei gravi episodi che hanno colpito la donna, dapprima ricoverata in regime di trattamento sanitario obbligatorio, e poi in regime volontario per fronteggiare una forma di grave scompenso psichico, attualmente in fase di cura e monitoraggio, sebbene con esiti fortunatamente tranquillizzanti.

Di tali circostanze (ed anche della gravità dell'episodio che ha condotto i sanitari a provvedere ad un t.s.o. nell'estate del 2017) vi è piena prova in atti, benché fortunatamente, secondo quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali aggiornate al novembre del 2019, la situazione attuale sia tranquillizzante. La donna, occupata quale collaboratrice domestica, vive da sola a [REDACTED], in un immobile in affitto, con l'aiuto economico dei suoi genitori; la stessa è in cura presso il D.S.M. e, grazie all'aiuto di idonea terapia, ha raggiunto un livello di buon compenso rispetto alla patologia psichiatrica di base; la Iovine ha contatti con il minore [REDACTED], sebbene gli incontri non siano particolarmente frequenti. Il ragazzo, invece, vive insieme al padre e agli altri due fratelli maggiori, studenti universitari, presso la casa coniugale, frequenta con profitto gli studi, e gode di dinamiche endofamiliari all'interno del nucleo in cui è domiciliato, di buona qualità e prive di criticità. Egli è consapevole del malessere psichico della madre, anche per averlo vissuto in prima persona, e ha dimostrato un sano attaccamento alla stessa, pur volendo rimanere ad ogni costo a vivere con il padre, nella sua attuale dimensione di vita sociale ed affettiva.

L'ascolto del minore, tenutosi alla udienza del 20.6.2019, ha dato ulteriori elementi di giudizio tranquillizzanti, avendo lo stesso dichiarato esplicitamente di vivere in buone condizioni sociali presso il domicilio paterno, e di vedere la madre con cadenza settimanale, consapevole del suo disagio psichico.

Ciò posto, attese le condizioni di vita del minore, l'ottimo accudimento di cui gode per opera del padre, la relazione con la madre priva di elementi di rischio allo stato, e il comprensibile desiderio della donna di ricoprire il suo ruolo genitoriale nella vita del minore (come verbalizzato in sede di comparizione personale dei coniugi alla udienza del 20.6.2019), va dunque confermato l'affido condiviso del



n. RGAC

minore con residenza presso il domicilio paterno.

Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il Tribunale, tenuto conto della età del minore, dei suoi impegni sociali e di studio, nonché della distanza con il domicilio materno in [REDACTED] che vada lasciato alla libera determinazione delle parti.

Tuttavia, in mancanza di accordo ed al fine di garantire alla madre di poter vedere con regolarità il figlio, in ogni caso va previsto un regime di visita minimo, per cui la stessa potrà vedere e tenere con sé il minore un pomeriggio a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20.30; nonché a finesettimana alterni, la giornata del sabato o quella della domenica.

Inoltre il minore trascorrerà con la madre ad anni alterni durante le vacanze natalizie giorni dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio e sempre ad anni alterni nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il lunedì in albis. Il minore festeggerà con entrambi i genitori giorni della ricorrenza del proprio compleanno e onomastico. Inoltre trascorrerà con la madre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive periodo a concordare di volta in volta con la madre del 15 giugno di ogni anno.

• **Sulla domande di mantenimento della minore.**

Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio minore.

Convivendo lo stesso con il padre, quest'ultimo provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico della madre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il minore.

Quanto alla misura del contributo materno al mantenimento del figlio, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.

In primo luogo, si deve tener conto dell'età del minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori, in secondo luogo, convivendo il figlio con il padre, risultano ridotti i tempi di presenza della stessa presso la madre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta della stessa padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento.

In secondo luogo l'assegno va parametrato, al tenore di vita del nucleo familiare e ai redditi delle parti, come documentato dalla documentazione fiscale



n. RGAC

dei redditi in atti.

Il ricorrente, di professione operatore televisivo presso strutture ricettive, ha dichiarato di svolgere tale lavoro non con modalità continuative (ragion per cui ha dichiarato nel CUD 2018 un compenso di € 8.000,00), di sostenere i costi per il canone di locazione della casa coniugale e di provvedere anche al mantenimento, in via esclusiva, dei due figli maggiorenni, entrambi non autonomi in quanto studenti universitari; la donna, che vive anch'ella in un immobile locato con l'aiuto dei genitori, ha dichiarato di svolgere attività di domestica .

Pertanto, ritiene il collegio, considerati tutti gli elementi forniti, congruo l'assegno mensile di € 200,00, importo minimo per il mantenimento del minore, considerato altresì che non vi è domanda per il mantenimento degli altri figli maggiorenni, parimenti non autonomi, e il cui mantenimento è interamente a carico del padre, nonostante la sua originaria formulazione, poi abbandonata. Va dunque assolutamente respinta, poiché inondata e contraria ad obblighi di legge, la richiesta della donna, avanzata anche in comparsa conclusionale, di essere mandata esente da ogni contribuzione per la prole.

Detto assegno andrà versato dalla ricorrente al resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

Va, altresì, posto a carico della donna l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie per il figlio, purché concordate e debitamente documentate, come indicate nel protocollo del Tribunale di Napoli del 7.3.2018..

- **Sulla domanda di mantenimento della ricorrente.**

Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla Iovine per se stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi



apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.

Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).

Come è stato affermato nella giurisprudenza più recente della Suprema Corte, “Nel valutare il presupposto del tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato” (Cass. civ. sezione 1^a n. 5916 del 26 giugno 1996). Tale giurisprudenza, non è in contraddizione con quella espressa nella sentenza della Cass. civ. sezione 1^a n. 10380 del 21 giugno 2012, “che si riferisce alla valutazione del reddito del soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento perché in tal caso viene in gioco un elemento (il reddito dell'obbligato) cui deve essere attribuito un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro e che non può derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà dell'obbligato qual'è necessariamente l'elargizione di liberalità in suo favore, sia pure da parte dei suoi familiari, laddove invece la fruizione costante di tali elargizioni nel corso del matrimonio ha oggettivamente prodotto un tenore di vita della coppia che non può



non essere preso in considerazione ai fini della valutazione richiesta dall'art. 156 c.c., e dalla giurisprudenza consolidata in materia” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13026 del 10/06/2014)

Orbene, posti tali principi, va in primo luogo evidenziato che la donna ha dichiarato di produrre redditi di poco rilievo, derivanti dalla attività di domestica.

Inoltre, va rilevato che non vi è prova di un alto tenore di vita durante il matrimonio, atteso che le uniche entrate di non eccessivo conto del resistente, costituivano la base unica della economia familiare, gravata anche dal canone di locazione dell'immobile.

Ciò posto, considerate le condizioni psicofisiche della ricorrente, attualmente in buona fase di compenso (come evidenziato dall'ultimo certificato 29.10.2019, in atti), le spese sostenute per la locazione di altro immobile, nonché il rilevante coacervo di spese gravanti esclusivamente sul Venturino per il mantenimento dei figli, può riconoscersi alla ricorrente – in virtù di una evidente differenza reddituale – un assegno mensile di mantenimento pari ad € 100,00, con adeguamento annuale Istat.

- **Sull'assegnazione della ex casa familiare**

Va confermata l'assegnazione della ex casa coniugale al resistente Venturino, convivendo lo stesso con il figlio minorenni, e con gli altri due maggiorenni ma non autonomi; il provvedimento de quo si appalesa dunque conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. Art. 155-quater c.c. (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ.Sez. 1, *Sentenza n. 18863 del 15/09/2011*).

L'ulteriore ed ultima domanda di risarcimento ei danni originariamente proposta dalla ricorrente, è stata poi abbandonata nel corso del giudizio.

- **Spese processuali**

Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma



n. RGAC

l c.c.;

Affida il figlio minore [REDACTED] ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre e disciplina il diritto- dovere di frequentazione della madre con il figlio nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;

Pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a [REDACTED], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;

Pone a carico della stessa l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie per il figlio previamente concordate, purché debitamente documentate;

Pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge in misura mensile di € 100,00, oltre adeguamento annuale Istat;

Assegna la casa coniugale al resistente;

Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;

Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 119, parte II, sera A, sez. D, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 12.2.2021.

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Stefano Celentano

IL PRESIDENTE

Dott. Carla Hubler



NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA

Udienza del 02.07.2021 – Rgn. 25717/2016 – G. I. dott. Stefani Celentano

E' presente l'avv. Stefania Marciano per il sig. [redacted] la quale, riportandosi a quanto scritto nella propria istanza di correzione materiale della sentenza di separazione giudiziale num. 3662/2021 pub. In data 19.04.2021, tra [redacted], chiede che il G.I. Voglia accogliere l'istanza di correzione materiale dei seguenti punti:

- Alla pag. 5 della predetta sentenza rigo num. 2 vi è scritto " padre" anziché madre;
- Alla pag. 5 della predetta sentenza rigo num. 18 vi è scritto " Sulla domanda di mantenimento della minore" anziché sulla domanda di mantenimento del minore.

Napoli, 16.06.2021

Avv. Stefania Marciano

Le Colleghe, uelha persone dei seguenti magistrati;

dr.ma C. HUBLER Presidente
 dr.ma V. ROSOTTI Giudice
 dr. S. CELENTANO giudice rel.

- letto il ricorso e le note di trattazione scritte

DISPONE

consegnare il tutto delle cartelle delle predette sentenze nei termini indicati, di ricevere integralmente rispettando le Cancellerie per questo di competenza.

Napoli, 2-7-2021

TRIBUNALE DI NAPOLI	
PERVENUTO IN CANCELLERIA	
DEPOSITAT. IN CANCELLERIA	
Oggi	13. LUG 2021
Il Funzionario	

Le Presidente
[Signature]

